SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2007 - ENC», con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2007, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

07A01697

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali.

07A02153

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Angri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Angri (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Angri (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Gabriele Di Prisco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Angri (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 febbraio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 24/16.5.2007/Area II del 19 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Angri (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Gabriele Di Prisco.

Roma, 23 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Trarego Viggiona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Trarego Viggiona (Verbano Cusio Ossola) ed il sindaco nella persona del sig. Dario Cattaneo;

Vista la certificazione medica dalla quale risulta che le condizioni cliniche del sig. Dario Cattaneo sono tali da pregiudicare in modo permanente gli atti quotidiani della vita;

Vista la delibera n. 2 del 13 febbraio 2007 con la quale il consiglio comunale di Trarego Viggiona ha preso atto delle gravi condizioni di salute del sindaco, causa dell'impedimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trarego Viggiona (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trarego Viggiona (Verbano Cusio Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Dario Cattaneo.

Il sig. Dario Cattaneo versa nell'impossibilità di proseguire nel mandato a causa di condizioni cliniche che pregiudicano in modo permanente gli atti quotidiani di vita.

Il consiglio comunale di Trarego Viggiona, con deliberazione n. 2 del 13 febbraio 2007, ha preso atto delle condizioni di salute dell'amministratore, causa dell'impedimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trarego Viggiona (Verbano Cusio Ossola).

Roma, 23 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ardea (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Francesco Monteleone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ardea (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 febbraio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10049/2126/04 Area raccordo con gli enti locali del 16 febbraio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardea (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Francesco Monteleone.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A02114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2007.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato, per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed, in particolare, l'art. 3, comma 4, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico;

Considerato che il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2007-2009 che individua i criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari è in corso di elaborazione;

Rilevato che, in attesa della determinazione delle quote massime di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007, è urgente definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per lo stesso anno 2007, al fine di rendere disponibili sin dall'inizio dell'anno i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede come, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Rilevato pertanto che — al fine di soddisfare le suesposte esigenze di lavoratori extracomunitari stagionali del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo — è necessario provvedere alla determinazione della quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2007, in via di programmazione transitoria stabilita nel limite delle corrispondenti quote fissate per l'anno 2006;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006 — che ha fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui 120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e 50.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale — ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2006, che ha definito un'ulteriore quota aggiuntiva di 30.000 ingressi, portando la quota complessiva dei lavoratori extracomunitari stagionali ammessi in Italia per l'anno 2006 ad 80.000 unità;

Tenuto conto che il fabbisogno di manodopera extracomunitaria stagionale per l'anno 2007, così come segnalato dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente attive nel campo dell'immigrazione, appositamente interpellate in seno al Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2-*bis* del testo unico sull'immigrazione, risulta essere analogo a quello dell'anno 2006;

Visto altresì l'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione il quale — allo scopo di favorire l'accesso al mercato del lavoro italiano di manodopera qualificata — prevede che gli stranieri che abbiano partecipato ad attività di formazione professionale e di istruzione realizzate nei Paesi di origine, nell'ambito dei programmi approvati dal Ministero della solidarietà sociale e dal Ministero dell'istruzione, sono preferiti nei settori di impiego ai quali le predette attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro;

Rilevato che nell'anno 2006 in alcuni Paesi non comunitari da cui provengono importanti flussi di manodopera, sono stati avviati corsi di formazione professionale e di istruzione con la partecipazione di alcune Regioni italiane ed in collaborazione con le autorità nazionali degli stessi Paesi, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro italiano di manodopera qualificata e che tali corsi si concluderanno entro i primi mesi dell'anno 2007;

Rilevato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, nell'ambito della quota complessiva di 120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale prevede, all'art. 2, comma 2, una quota di 2.000 ingressi per i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione;

Ravvisata la necessità di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2007 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e, altresì, i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006.

Art. 2.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, sono ammessi in Italia 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione.

Roma, 9 gennaio 2007

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 83

07A02236

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantanove e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 13910 e n. 13911 del 7 febbraio 2007, che hanno disposto per il 15 febbraio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantanove e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 13910 e n. 13911 del 7 febbraio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2007 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,098 per i B.O.T. a ottantanove giorni e a 96,180 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 27.072.675,00 per i titoli a ottantanove giorni con scadenza 15 maggio 2007; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2008, ammonta a € 267.406.350,00 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 2008.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,157 ed a 98,857 per i B.O.T. a ottantanove giorni, a 96,414 ed a 95,253 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02254

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/04 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori dannegiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 19 ottobre 2006 al 21 ottobre 2006 nella provincia di Grosseto;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindi-

cata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; *Grosseto* - piogge alluvionali dal 19 ottobre 2006 al 21 ottobre 2006, - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Grosseto, Roccastrada, Campagnatico, Castiglione Della Pescaia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A02146

DECRETO 2 marzo 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 16 settembre 2006 al 26 settembre 2006 nelle province di Ancona, Macerata;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Marche subordinando l'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali alla decisione della commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola e alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ancona: piogge alluvionali dal 16 settembre 2006 al 26 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Camerano, Castelfidardo, Offagna, Osimo;

piogge alluvionali dal 16 settembre 2006 al 26 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Camerano, Castelfidardo, Offagna, Osimo;

piogge alluvionali dal 16 settembre 2006 al 26 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna, Polverigi, Santa Maria Nuova.

Macerata: piogge alluvionali dal 16 settembre 2006 al 26 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Montelupone, Potenza Picena, Recanati.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Marche subordinando l'erogazione degli aiuti per le produzioni e le strutture aziendali alla decisione della commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A02147

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva» di Torino, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 settembre 1994 con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva» di Torino;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Genova, via Carrara, 260, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006 trasmessa con nota n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva» di Torino, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova, via Carrara, 260, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A02063

DECRETO 23 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Torino, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 25 febbraio 2002, con il quale l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Torino e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Torino da via Ricasoli, 4, via Madama Cristina, 9 e corso Vittorio Emanuele II, 96 a via Ricasoli, 4 e corso Tortona, 5;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 dicembre 2006, trasmessa con nota prot. n. 758 del 7 dicembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia», abilitato con decreto in data 25 febbraio 2002 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Torino e Palermo, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Torino da via Ricasoli, 4, via Madama Cristina, 9 e corso Vittorio Emanuele II, 96 a via Ricasoli, 4 e corso Tortona, 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A02064

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2007.

Schema preliminare della convenzione tra ANAS S.p.A. e società di progetto autostrada Asti-Cuneo. (Deliberazione n. 2/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la propria delibera 20 novembre 1995 in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe; determinazioni poi riprodotte, con limitate modifiche, nella delibera del 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996);

Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la segreteria di questo Comitato il «Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», qui di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

Vista la nota n. 18 del 18 gennaio 2007 del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stato trasmesso lo schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e la Società di progetto Autostrada Asti-Cuneo;

Vista la delibera n. 1/2007, approvata in data odierna, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Esprime parere favorevole

in ordine allo schema preliminare della convenzione che dovrà disciplinare il rapporto tra ANAS S.p.A. e la Società di progetto Autostrada Asti-Cuneo per la progettazione, costruzione ed esercizio del collegamento autostradale a pedaggio tra le città di Asti e Cuneo.

Invita

il Ministro delle infrastrutture:

1) ad aggiornare lo schema di cui sopra secondo i criteri della direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale, deliberata in data odierna;

2) a sottoporre, per il definitivo parere di questo Comitato, lo schema di convenzione concordata tra le parti contraenti, sul quale la Segreteria del Comitato provvederà ad acquisire il parere del NARS.

Roma, 26 gennaio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

07A02237

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2007.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese del CAF Coldiretti di Sicilia e Calabria S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale a favore di imprese agricole associate alla Confederazione nazionale coltivatori diretti concessa con decreto del 6 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 2000, al Centro assistenza imprese Coldiretti di Sicilia e Calabria S.r.l. - codice fiscale n. 04887640821 - con sede legale a Palermo in via Simone Cuccia n. 1, iscritta al n. 74 nell'Albo dei Centri di assistenza fiscale per imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto si dispone la revoca dell'autorizzazione a seguito della comunicazione di cessazione dell'attività per motivi organizzativi, al 31 dicembre 2006, del CAF «Centro assistenza imprese Coldiretti di Sicilia e Calabria S.r.l.», inviata a questa direzione regionale in data 1º febbraio 2007 dal presidente sig. Giuseppe Guastella.

Alla suddetta comunicazione sono stati allegati: il mod. AA7/7 con il quale è stato variato il codice dell'attività svolta; la ricevuta della dichiarazione di variazione dell'attività pervenuta al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate in data 29 gennaio 2007.

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne dell'Agenzia delle entrate per la cancellazione dall'Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, di attivazione dell'Agenzia delle entrate;

2. Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1 - attribuzioni del direttore regionale.

Disciplina normativa di riferimento.

1. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 23 febbraio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A02179

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pescara in data 5 febbraio 2007 per chiusura degli sportelli al pubblico per l'intera giornata.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Pescara con note prott. 234 e 264 rispettivamente del 31 gennaio e 7 febbraio 2007 ha comunicato che, il giorno 5 febbraio 2007 a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello-L'Aquila, con nota prot. 1158 del 2 febbraio 2007 ha preso atto della comunicazione di chiusura per l'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 27 febbraio 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A02178

PROVVEDIMENTO 1º marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Udine il giorno 7 febbraio 2007.

Motivazione.

Con nota prot. 183/Amm. del 5 febbraio 2007, l'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Udine ha preannunciato la chiusura degli sportelli al pubblico il giorno 6 febbraio 2007 dalle ore 12 alle ore 13, per assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 263/2007/5/1/499 del 15 febbraio 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 1° marzo 2007

Il direttore regionale f.f.: PROCHILO

07A02294

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo modificata dalla tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, ed in particolare la tabella delle tasse ipotecarie, come modificata, da ultimo, dall'art. 2, comma 65, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ed in particolare l'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, il quale prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali è effettuata dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare i commi 39 e 40, i quali prevedono che il pagamento dei tributi possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante e che le modalità di esecuzione dei pagamenti medesimi sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto 16 dicembre 1998, emanato dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la determinazione delle modalità di versamento in Tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze già di spettanza del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 374, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in caso di versamento effettuato con modalità telematiche, i tributi dovuti siano riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione, rinviando a provvedimenti dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la determinazione delle modalità di versamento;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 21 marzo 2005, concernente il pagamento dei servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite l'utilizzo di somme versate su conto corrente postale, emanato a seguito di parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 32236 del 17 marzo 2005;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge del 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, concernente interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa;

Considerate le istruzioni impartite con circolare n. 47 del 13 marzo 2000 sulla rendicontazione annuale, conti amministrativi e giudiziali dei servizi di cassa, concordata con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza, ai sensi dell'art. 646 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Considerato che con nota prot. n. 122411 del 18 settembre 2006 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGF ufficio XIV, ha autorizzato la realizzazione del progetto istitutivo dell'Agente contabile centrale responsabile delle riscossioni con modalità telematiche;

Considerato che con nota prot. n. 86927 del 1° dicembre 2006 è stato nominato l'Agente contabile per le riscossioni telematiche che affluiscono sul conto corrente unico a livello nazionale dell'Agenzia del territorio;

Ritenute sussistenti le condizioni per consentire ai contribuenti, l'effettuazione del pagamento dei tributi

e delle altre entrate riscosse dall'Agenzia del territorio con ulteriori sistemi diversi dal contante, oltre a quelli già previsti;

Considerata l'esigenza di disciplinare, nell'ambito dei sistemi di pagamento diversi dal contante, le modalità di gestione delle disponibilità costituite mediante versamento, per via telematica, su di un conto corrente unico nazionale intestato all'Agenzia del territorio, da utilizzarsi per il pagamento dei servizi erogati in via telematica;

Considerato il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 0005319 del 15 gennaio 2007;

Dispone:

Art. 1.

Pagamento dei servizi telematici tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico

1. Il pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali richiesti ed erogati tramite il sistema telematico dell'Agenzia del territorio può essere effettuato mediante l'utilizzo di somme versate preventivamente con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato alla medesima Agenzia.

Art. 2.

Disponibilità delle somme versate

1. Le somme destinate al pagamento dei servizi telematici sono versate sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato all'Agenzia del territorio, con modalità telematiche, attraverso un portale dedicato. Le somme versate sono rese disponibili all'utente sul sistema telematico per il pagamento dei tributi dovuti.

Art. 3.

Gestione dell'importo reso disponibile

1. Al momento della richiesta di erogazione dei servizi, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall'importo reso disponibile all'utente ai sensi dell'articolo precedente.

2. Qualora non sia possibile erogare i servizi richiesti, l'importo reso disponibile viene automaticamente reintegrato delle somme detratte al momento della richiesta.

3. Qualora l'importo reso disponibile all'utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l'Agenzia non procede all'erogazione dei servizi.

4. L'utente può richiedere all'Agenzia la restituzione delle somme versate, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.

5. In ogni caso all'utente non sono riconosciuti interessi per le somme versate.

Art. 4.

Riscossione dei tributi e versamento alla Tesoreria centrale dello Stato

1. Per le somme detratte a fronte dell'erogazione dei servizi, che affluiscono sul conto corrente unico a livello nazionale dell'Agenzia, l'Agente contabile per le riscossioni telematiche rilascia ricevuta telematica di pagamento. Le somme così riscosse sono versate dal medesimo Agente contabile alla Tesoreria centrale dello Stato e agli Istituti tesorieri delle regioni Sicilia e Sardegna per la quota parte di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.

Art. 5.

Servizi telematici per i quali è possibile effettuare il pagamento dei tributi tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale.

1. L'elenco dei servizi telematici per i quali è possibile effettuare il pagamento dei tributi utilizzando le modalità previste dal presente provvedimento sarà reso noto con successivi comunicati del direttore dell'Agenzia del territorio che verranno pubblicizzati sul sito internet della medesima Agenzia all'indirizzo www.agenziaterritorio.it

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

07A02143

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 febbraio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» (etanercept), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 130/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» (etanercept), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 26 settembre 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/126/013 25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/99/126/014 25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 8 siringhe preriempite + 16 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/99/126/015 25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 24 siringhe preriempite + 48 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/99/126/016 50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 2 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/99/126/017 50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/99/126/018 50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 12 siringhe preriempite + 24 tamponi imbevuti di alcool;

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 gennaio 2007;

Vista la deliberazione n. 2 del 1° febbraio 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ENBREL debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale ENBREL (etanercept) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool, n. 034675102/E (in base 10) 1126DY (in base 32);

25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 8 siringhe preriempite + 16 tamponi imbevuti di alcool, n. 034675114/E (in base 10) 1126FB (in base 32).

25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 24 siringhe preriempite + 48 tamponi imbevuti di alcool, n. 034675126/E (in base 10) 1126FQ (in base 32);

50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 2 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool, n. 034675138/E (in base 10) 1126G2 (in base 32);

50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool, n. 034675140/E (in base 10) 1126G4 (in base 32);

50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 12 siringhe preriempite + 24 tamponi imbevuti di alcool, n. 034675153/E (in base 10) 1126GK (in base 32).

Indicazioni Terapeutiche:

Artrite reumatoide: Enbrel in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a grave negli adulti quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia metotressato incluso (a meno che controindicato) è risultata inadeguata.

Enbrel puo'essere utilizzato in monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuo con il metotressato è inappropriato.

Enbrel è anche indicato nel trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva negli adulti non trattati precedentemente con metotressato.

Enbrel da solo o in combinazione con metotressato, ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno delle articolazioni, come misurato radiograficamente, e di migliorare la funzione fisica;

artrite giovanile poliarticolare idiopatica: trattamento dell'artrite giovanile poliarticolare idiopatica attiva in bambini e adolescenti di età comprese tra i 4 ed i 17 anni che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati intolleranti al metotressato. Enbrel non è stato studiato su bambini di età inferiore ai 4 anni.

Artrite psoriasica:

trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumati modificanti la malattia è risultata inadeguata.

Enbrel ha dimostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica, e di ridurre la velocità di progressione del danno periferico alle articolazioni come da rilevazione ai raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia.

Spondilite anchilosante: trattamento della spondilite anchilosante severa in fase attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale.

Psoriasi a placche: trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotressato o PUVA.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Enbrel (etanercept) è classificata come segue:

confezione: 25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool, n. 034675102/E (in base 10) 1126DY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 510,26 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 842,13 euro.

Confezione: 50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool n. 034675140/E (in base 10) 1126G4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 1020,52 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1684,26 euro.

Sconto obbligatorio dell'1,23% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*GU* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02139

DETERMINAZIONE 28 febbraio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Dynepo» (epoetina delta), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 131/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Dynepo» (epoetina delta), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 18 marzo 2002 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/211/001 1000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite;

EU/1/02/211/002 2000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite;

EU/1/02/211/003 3000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite;

EU/1/02/211/004 4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite;

EU/1/02/211/005 10000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite;

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contracts LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 gennaio 2006;

Vista la deliberazione n. 2 del 1° febbraio 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Dynepo» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale DYNEPO (epoetina delta) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

1000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite; n. 037058017/E (in base 10) 13BXH1 (in base 32);

2000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite; n. 037058029/E (in base 10) 13BXHF (in base 32);

3000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite; n. 037058031/E (in base 10) 13BXHH (in base 32);

4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite; n. 037058043/E (in base 10) 13BXHV (in base 32);

10000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite; n. 037058056/E (in base 10) 13BXJ8 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Dynepo» è indicato nel trattamento dell'anemia in pazienti con insufficienza renale cronica. Può essere usato sia in pazienti in dialisi che in pazienti non in dialisi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale DYNEPO (epoetina delta) è classificata come segue:

confezione: 1000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite; n. 037058017/E (in base 10) 13BXH1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 56,85 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 93,83 euro.

confezione: 2000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite: n. 037058029/E (in base 10) 13BXHF (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 113,71 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 187,67 euro;

confezione: 3000 UI/0,3 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite; n. 037058031/E (in base 10) 13BXHH (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 170,56 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 281,49 euro.

confezione: 4000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite; n. 037058043/E (in base 10) 13BXHV (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 227,42 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 375,34 euro.

confezione: 10000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo ed endovenoso siringa preriempita (vetro) 6 siringhe preriempite n. 037058056/E (in base 10) 13BXJ8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 568,55 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 938,34 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02140

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 febbraio 2007.

Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Ordinanza n. 362 del 1º agosto 2003 - Programma commissariale Acqua Nuova - Coste Pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo. Fase di completamento n. 4. (Ordinanza n. 441).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 al fine di completare la fase di programmazione degli interventi con le risorse disponibili e di attivare le procedure necessarie al passaggio in ordinario di tutta la gestione commissariale e degli interventi finanziati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 con la quale è stato prorogato, fino alla data del 30 giugno 2006, l'incarico di Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per il completamento delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza idrica, autorizzando altresì il Commissario a trasferire le residue disponibilità finanziarie al bilancio della regione Sardegna in appositi capitoli di spesa per il proseguimento delle iniziative commissariali;

Viste le ordinanze n. 427 del 1º settembre 2005, n. 437 dell'11 ottobre 2006 e n. 438 dell'11 ottobre 2006 con le quali è stato avviato, per fasi, il processo di completamento della programmazione commissariale e di realizzazione in ordinario degli interventi;

Atteso che con ordinanza n. 362 del 1º agosto 2003, in applicazione dell'art. 1 della sopracitata ordinanza PCM 3243, è stato approvato il «Programma commissariale «Acqua Nuova - Coste Pulite» per la realizzazione ed il completamento di interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo e sono state all'uopo vincolate le risorse finanziarie di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/99, n. 138/2000, n. 84/2000 per un importo complessivo di € 38.902.599,00;

Atteso che con la predetta ordinanza 362/03 l'assessore regionale della difesa dell'ambiente è stato nominato Sub-Commissario governativo delegato per l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza medesima nonché titolare della contabilità speciale di Tesoreria aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale di Cagliari con il n. 3116 e la seguente intestazione «Assessore della difesa dell'ambiente - Programma commissariale Acqua Nuova - Coste Pulite»;

Atteso che, in attuazione della predetta ordinanza di vincolo 362/03, il Ministero dell'economia e delle finanze ha riversato nella contabilità speciale intestata al Commissario governativo l'importo di € 37.777.798,01;

Atteso che il Sub-Commissario governativo - Assessore della difesa dell'ambiente, con note prot. n. 37200 dell'8 novembre 2006 e prot. n. 3508 del 2 febbraio 2007 ha formulato una proposta di rimodulazione del programma «Acqua Nuova - Coste Pulite» che ricomprende, tra l'altro, un intervento urgente da realizzarsi con immediatezza a cura del Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a rimodulare il programma in argomento conformemente alla predetta proposta, autorizzando altresì il Sub-Commissario governativo - Assessore della difesa dell'ambiente all'erogazione immediata, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale n. 3116, delle somme necessarie per l'avvio dell'intervento urgente di cui sopra;

Atteso che, ai sensi dell'ordinanza n. 393 del 20 aprile 2004, sono stati riversati sulla contabilità intestata all'assessore regionale della difesa dell'ambiente - Sub-Commissario governativo delegato, i fondi relativi all'attuazione degli interventi da realizzarsi a cura delle amministrazioni comunali - pari a € 25.777.798,01 - mentre i fondi relativi all'intervento «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gestori, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arborei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca Mandas Gesico. Schema n. 258 del Piano regionale di risanamento delle acque» da realizzarsi a cura dell'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.), pari a € 12.000.000,00, sono a disposizione nella contabilità speciale intestata al Commissario;

Atteso che il predetto intervento dovrà essere realizzato dalla società Abbanoa Spa in quanto l'E.S.A.F., a seguito di trasformazioni giuridico-societarie disposte in attuazione della legislazione vigente sulla riforma del servizio idrico integrato, è da ultimo confluito nella società Abbanoa Spa, soggetto gestore unico del servizio idrico integrato della regione Sardegna;

Atteso altresì che, in attuazione di apposita norma regionale gli interventi già in carico all'E.S.A.F. attualmente in regime di liquidazione a carico di commissario

liquidatore, sono trasferiti al gestore unico del servizio idrico integrato oggi individuato nella società Abbanoa Spa;

Considerato che occorre provvedere, in fase di rimodulazione del predetto programma, ad aggiornare il medesimo per tener conto di quanto sopra riferito;

Ritenuto di dover provvedere, nelle more del riversamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ulteriore somma vincolata pari a € 1.124.800,99, ad autorizzare il trasferimento delle risorse finanziarie commissariali destinate al programma «Acque Nuove - Coste Pulite», disponibili su contabilità speciale, al bilancio regionale per il proseguimento delle iniziative commissariali da parte della regione autonoma della Sardegna in regime ordinario;

Atteso che si rende necessario, ai fini del trasferimento in ordinario, che l'Assessorato regionale della programmazione provveda all'istituzione di specifico capitolo di bilancio nell'ambito dell'esistente unità previsionale di base (U.P.B. S04.03.002 - ex S05.029), nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente ed all'istituzione di specifica U.P.B. nello stato di previsione delle entrate ai fini del successivo riversamento dei fondi commissariali nel bilancio regionale, che verrà disposto dall'assessore della difesa dell'ambiente in qualità di Sub-Commissario governativo delegato per l'attuazione del programma «Acqua-Nuova - Coste Pulite», con proprio provvedimento successivo alla presente ordinanza, per l'importo dei fondi commissariali disponibili nella contabilità speciale n. 3116, intestata all'assessore della difesa dell'ambiente Sub-Commissario governativo nonché dal Commissario governativo con provvedimento successivo alla presente ordinanza, per l'importo di € 12.000.000,00, quale quota residua dei fondi destinati al programma «Acque Nuove - Coste Pulite»;

Atteso che il Sub-Commissario governativo delegato - Assessore regionale della difesa dell'ambiente ha comunicato che l'importo delle somme in giacenza nella contabilità speciale n. 3116 da riversare sul bilancio regionale per la prosecuzione in ordinario del programma «Acque Nuove - Coste Pulite» ammonta a € 9.262.184,75;

Ordina:

Art. 1.

1. Il Programma commissariale «Acqua Nuova - Coste pulite - Realizzazione e completamento interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo», approvato con ordinanza n. 362 del 1° agosto 2003, è rimodulato come segue:

TITOLO INTERVENTI	IMPORTO IN EURO	STAZIONE APPALTANTE
1° - Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione per Alghero	17.765.086,62	Comune di Alghero
2°- Adeguamento dell'impianto di depurazione del centro abitato di Dorgali e completamento dell'impianto di depurazione di Cala Gonone	3.700.000,00	Comune di Dorgali
3° - Completamento impianto di depurazione e riutilizzo reflui del Comune di Villasimius	1.807.599,00	Comune di Villasimius
4° - Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona e più	12.000.000,00	Abbanoa Spa
5° - Risanamento del Rio Cixerri - Realizzazione dei collettori fognari dei Comuni di Iglesias , Villamassargia, Musei, Domusnovas e relativo impianto di depurazione	Finanziato con Fondi regionali	CO.BO. Cixerri ABBANOA.
6° - Rete fognaria con annesso impianto di fitodepurazione al servizio delle frazioni Modditonalza, Sas Contra e Sas Contreddas del Comune di Perfugas	947.487,09	Comune di Perfugas
7° - Adeguamento del progetto esecutivo del depuratore di Ardauli e realizzazione dell'impianto comprensivo del terzo trattamento	100.000,00	Comune di Ardauli
8° - Adeguamento impianto di depurazione dell'abitato di Alà dei Sardi alla normativa vigente e trattamento per recupero delle acque reflue per uso irriguo e di lotta agli incendi	238.477,21	Comune di Alà dei Sardi
9° - Completamento del nuovo impianto di depurazione e del relativo collettore fognario	966.590,49	Comune di SantuLussurgiu
10° - Interventi urgenti impianto di depurazione centralizzato del Consorzio per il NI Tortolì-Arbatax – Schema fognario n.223 del Piano Tutela Acque	252.362,24	Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Tortolì-Arbatax
Timbro in Ottone della Zecca di Stato per i titoli di spesa emessi su contabilità speciale	195,36	
TOTALE	37.777.798,01	

2. Il Sub-Commissario governativo - Assessore regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a disporre l'avvio dell'intervento urgente di cui al n. 10 della precedente tabella con le procedure di affidamento previste dall'ordinanza n. 393/04;

Art. 2.

1. È disposto il trasferimento dell'attuazione del programma commissariale «Acqua Nuova - Coste Pulite», come rimodulato ai sensi dell'art. 1 che precede, alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, unitamente al trasferimento delle relative risorse finanziarie commissariali, disponibili su contabilità speciale, nel bilancio della Regione stessa.

2. L'Assessorato della difesa dell'ambiente provvederà al completamento, del programma di interventi di cui al precedente art. 1, in ordinario, secondo la normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche, provvedendo all'adozione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse finanziarie commissariali che verranno all'uopo trasferite sul bilancio regionale.

3. Le eventuali economie di realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, accertate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono vincolate alla realizzazione di interventi di completamento e/o miglioramento funzionale degli interventi ricompresi nel programma stesso, secondo l'assegnazione che verrà disposta dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, sulla base delle priorità emergenziali.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, l'Assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà all'istituzione di uno specifico capitolo di bilancio all'interno dell'esistente unità previsionale di base (U.P.B. S04.03.002 ex S05.029) dello Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente con la dotazione finanziaria di € 21.262.184,75 e provvederà altresì all'istituzione di specifica U.P.B. nello Stato di previsione delle entrate dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, con previsione di entrata di pari importo, di provenienza per l'importo di € 9.262.184,75 dalla gestione della contabilità speciale n. 3116, intestata all'assessore della difesa dell'ambiente in qualità di Sub-Commissario governativo e per l'importo di € 12.000.000,00 dalla gestione della contabilità speciale n. 1690 intestata al Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

2. Il predetto stanziamento è mantenuto nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

3. I riversamenti sulla predetta U.P.B. di entrata saranno disposti come segue:

con provvedimento del Sub-Commissario governativo - Assessore della difesa dell'ambiente delegato per l'attuazione del programma «Acqua Nuova - Coste Pulite» per l'importo di € 9.262.184,75 disponibile nella contabilità speciale n. 3116;

con provvedimento del Sub-Commissario governativo - Assessore dei lavori pubblici incaricato della gestione della contabilità speciale n. 1690 per l'importo di € 12.000.000,00.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 febbraio 2007

Il Commissario governativo: SORU

07A02177

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acilen»

Estratto decreto n. 5 del 21 febbraio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ACILEN compresse da 50-250-500 mg per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (MI) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società Laboratorio Regi Jofrè S.A., nello stabilimento sito in Toledo (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 12 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103851010;

scatola da 60 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103851022;

scatola da 12 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103851034;

scatola da 60 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103851046;

scatola da 12 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 103851059;

scatola da 60 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 103851061.

Composizione:

confezione di compresse da 50 mg:

una compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 40 mg; potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 10 mg*;

* un sovradosaggio di 0,3 mg è aggiunto al momento della fabbricazione;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

confezione di compresse da 250 mg:

una compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 200 mg; potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 50 mg*;

* un sovradosaggio di 1,5 mg è aggiunto al momento della fabbricazione;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

confezione di compresse da 500 mg:

una compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 400 mg; potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 100 mg*;

* un sovradosaggio di 3 mg è aggiunto al momento della fabbricazione;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane, gatto.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche da germi sensibili, compresi i ceppi produttori di β-lattamasi, dei cani e dei gatti, incluse:

infezioni della cute, compresse le piodermiti superficiali e profonde;

infezioni dell'apparato urinario;

infezioni respiratorie (vie respiratorie superficiali e profonde);

infezioni dell'apparato intestinale.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Validità:

confezione di compresse da 50 mg: periodo di validità: 2 anni in confezionamento integro, correttamente conservato;

confezione di compresse da 250 mg: periodo di validità: 4 anni in confezionamento integro, correttamente conservato;

confezione di compresse da 500 mg: periodo di validità: 4 anni in confezionamento integro, correttamente conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02173

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Zitac Vet».

Estratto decreto n. 4 del 7 febbraio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ZITAC VET compresse per cani per uso orale.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Procedura mutuo riconoscimento nn. NL/V/119/001-NL/V/119/002-NL/V/119/003.

Produttore e responsabile rilascio lotti: società Intervet GesmbH nello stabilimento sito in Siemensstrasse 107 - 1210 Vienna (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

30 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103874018;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103874020;

30 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 103874032;

100 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 103874044;

30 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 103874057;

100 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 103874069.

Composizione:

4) Zitac Vet 50 mg:

principi attivi: Cimetidina 50,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

5) Zitac Vet 100 mg: principi attivi:

cimetidina 100,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

6) Zitac Vet 200 mg: principi attivi:

cimetidina 200,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico per la riduzione del vomito associato a gastrite cronica nei cani.

Validità: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A02175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Icfvet»

Estratto provvedimento n. 21 del 20 febbraio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ICFVET 500 compresse, nella confezione: 12 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 103501021.

Titolare A.I.C.:

Industria Chimica Fine S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona), via Benzoni s.n.c., codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario «ICFVET» 500 compresse, nella confezione: 12 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 103501021.

Variazione tipo IB: «modifica sito produttivo per il processo produttivo del prodotto finito, escluso il rilascio lotti» e variazione tipo IA: «Modifica sito produttivo per il rilascio dei lotti e per il controllo di qualità dei lotti».

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato per tutte le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti, Ely Lilly Italia S.p.A., via Gramsci n. 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze), con il sito produttivo FACTA Farmaceutici S.p.A., via Laurentina km 24,730 - Pomezia (Roma).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 22 del 20 febbraio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario «ICFVET»1000 compresse, nella confezione: 8 compresse da 1000 mg - A.I.C. n. 103501033.

Titolare A.I.C.:

Industria Chimica Fine S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona), via Benzoni s.n.c., codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario «ICFVET» 500 compresse, nella confezione: 12 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 103501021.

Variazione tipo IB: «modifica sito produttivo per il processo produttivo del prodotto finito, escluso il rilascio lotti» e variazione tipo IA: «Modifica sito produttivo per il rilascio dei lotti e per il controllo di qualità dei lotti».

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato per tutte le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti, Ely Lilly Italia S.p.A. - via Gramsci n. 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze), con il sito produttivo FACTA Farmaceutici S.p.A., via Laurentina km 24,730 - Pomezia (RM).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02174-07A02172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zanco Lozione».

Estratto provvedimento n. 23 del 21 febbraio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ZANCO LOZIONE.

Richiesta di aggiunta di sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.A., via Alessandro Manzoni, 2, Beinasco (Torino).

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103227029;

flacone da 150 ml - A.I.C. n. 103227031;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103227043.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario, attualmente prodotto presso le officine Tosvar S.r.l. - via del Lavoro, 10 - Pozzo d'Adda (Milano) e Nuova Tecnosol, via Donizetti, 3L - Assago (Milano), anche presso l'officina Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.A., via Manzoni, 2 - Beinasco (Torino) per le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del medicinale veterinario in oggetto.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02176

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquantatre società cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata e Calabria

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per gli enti cooperativi, div. V, via del Molise, 2, 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	COSTITUZ.
1	SOC.COOP. MAIELLA SERVICE	PALENA (CH)	ABRUZZO	02009360690	06/04/2002
2	SOC.COOP. COOPERATIVA PER LO SVILUPPO AGRICOLO	ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	ABRUZZO	00651350670	18/10/1986
3	SOC.COOP. ALBACOOP SERVIZI	ALBA ADRIATICA (TE)	ABRUZZO	00930190673	28/03/1996
4	SOC.COOP. GRAN SASSO FOOD P.S.C.	L'AQUILA	ABRUZZO	01511750661	03/03/2000
5	SOC.COOP. CONSORZIO PESCA MEDIO ADRIATICO	PESCARA	ABRUZZO	01389530682	10/06/1994
6	SOC.COOP. TIKANE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GIULIANOVA (TE)	ABRUZZO	01049630674	16/09/1999
7	SOC.COOP. FRATELLI VERI P.S.C	FOSSACESIA (CH)	ABRUZZO	01985760691	26/09/2001
8	SOC.COOP. ITACA COOPERATIVA SOCIALE	PESCARA	ABRUZZO	01441880687	14/05/1996
9	SOC.COOP. I.R.I.S.	PESCARA	ABRUZZO	91032280686	23/08/1962
10	SOC.COOP. MAGNA CHARTA	PESCARA	ABRUZZO	01141060689	14/04/1986
11	SOC.COOP. COLLE GRECO	CASTELLI (TE)	ABRUZZO	00311040679	09/09/1980
12	SOC.COOP. ARCOBALENO	CERCHIO (AQ)	ABRUZZO	01259980660	24/08/1990
13	SOC.COOP. NUMISTRUM	MURO LUCANO (PZ)	BASILICATA	00267160760	17/12/1971
14	SOC.COOP. EDILIZIA S. GOTTARDO	POTENZA	BASILICATA	00127230761	09/02/1973
15	SOC.COOP. AGRIFOR SERVICE P.S.C.	MURO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01422540763	16/03/2000
16	SOC.COOP. CENTRO AMBIENTE 2000	LAVELLO (PZ)	BASILICATA	01395760760	07/01/2000
17	SOC.COOP. CONSORZIO DI GARANZIA COOPERFIDI	POTENZA	BASILICATA	01290910767	03/07/1996
18	SOC.COOP. LEGNOFORM P.S.C.	TRICARICO (MT)	BASILICATA	01078440771	03/02/2003
19	SOC.COOP. LA NUOVA COOPERATIVA	POTENZA	BASILICATA	01403380767	20/10/1999
20	SOC.COOP. I FALCHI	PIETRAPERTOSA (PZ)	BASILICATA	01269900765	10/04/1996
21	SOC.COOP. IDEA POLLINO SOC.COOP.	SAN SEVERINO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01218680765	19/10/1995
22	SOC.COOP. BIOZOOTEK P.S.C.	TURSI (MT)	BASILICATA	01066530773	09/04/2002
23	SOC.COOP. ECOMELANDRO P.S.C.	SAVOIA DI LUCANIA (PZ)	BASILICATA	01449730769	13/12/2000
24	SOC.COOP. ECO TRANSIT SERVIZI ECOLOGICI P.S.C.	PIETRAGALLA (PZ)	BASILICATA	01479180760	10/08/2001
25	SOC.COOP. COOP. REG. GAR. FIN. ARTIGIANI BASILICATA	LAVELLO (PZ)	BASILICATA	00550330765	14/05/1981
26	SOC.COOP. EFFECI MULTIMEDIA P.S.C.	POLICORO (MT)	BASILICATA	01037100771	14/10/2000
27	SOC.COOP. S. ANTONIO	CROPANI (CZ)	CALABRIA	01613200797	27/11/1986
28	SOC.COOP. SAN GIORGIO SOC. COOP. EDILIZIA	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02191340807	31/10/2002
29	SOC.COOP. ARIA P.S.C.	ROCCELLA JONICA (RC)	CALABRIA	90010930809	27/12/1999
30	SOC.COOP. CONFARTIGIANSERVIZI REGGIO CALABRIA DUE	MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)	CALABRIA	01125580801	27/10/1989
31	SOC.COOP. GIRASOLE P.S.C. SOCIALE	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	01514740800	02/01/1998
32	SOC.COOP. ALBA SOC.COOP. SOCIALE	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02288290808	23/06/2004

33	SOC.COOP TITAN P.S.C.	CROTONE	CALABRIA	02299320792	21/01/2000
34	SOC.COOP. LORETO	COSENZA	CALABRIA	00921290789	25/06/1971
35	SOC.COOP. P.S.C. CALABRIA TOURIST 2000	PEDACE (CS)	CALABRIA	01520310788	05/08/1987
36	SOC.COOP. ING.ECO. P.S.C.	RENDE (CS)	CALABRIA	02207680782	23/06/1998
37	SOC.COOP. FREE LANCE	COSENZA	CALABRIA	02561160785	08/04/2003
38	SOC.COOP. CESAC COOP.VA EDILIZIA	CAMPANA (CS)	CALABRIA	87002780788	27/03/1978
39	SOC.COOP. RAGGIO VERDE SOC. COOP. SOCIALE	CAROLEI (CS)	CALABRIA	02641960782	17/05/2004
40	SOC.COOP. COOP.VA SOCIALE ESPERIA	PAOLA (CS)	CALABRIA	02417440787	07/05/2001
41	SOC. COOP. FORMAN CONSULTING P.S.C.	CATANZARO	CALABRIA	02460630797	04/10/2001
42	SOC.COOP. TERRA NOSTRA SOC. COOP.VA SOCIALE	COSENZA	CALABRIA	02428110783	31/05/2001
43	SOC.COOP. EDILSILA P.S.C.	PETILIA POLICASTRO (KR)	CALABRIA	02088370792	16/09/1996
44	SOC.COOP. FO.SE.COOP.	CATANZARO	CALABRIA	00889430799	08/01/1990
45	SOC.COOP. P.S.C. VITTORIA	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02209450796	23/11/1998
46	SOC.COOP. VISORA	CONFLENTI (CZ)	CALABRIA	01691430795	17/01/1988
47	SOC.COOP. EURO SECURITY MULTISERVICE	SIMERI CRICHI (CZ)	CALABRIA	02457430797	02/10/2001
48	SOC.COOP. CIVILTA' EVOLUTA	CATANZARO	CALABRIA	01935990794	02/12/1993
49	SOC.COOP. ASSOGIOVANI/PARK	CATANZARO	CALABRIA	02249370798	16/03/1999
50	SOC.COOP. PINAKES P.S.C.	CATANZARO	CALABRIA	02513210795	19/03/2002
51	SOC.COOP. IRIS P.S.C.	CROTONE	CALABRIA	01052090790	10/10/2000
52	SOC.COOP. EDILCOOP CALABRIA	MONTEPAONE (CZ)	CALABRIA	02028940795	07/07/1995
53	SOC.COOP. PESCATORI E VENDITORI ONDA BLU	CATANZARO FRAZ. LIDO	CALABRIA	02277030793	15/10/1999

07A02235

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losec»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 387 del 19 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Astrazeneca AB con sede legale e domicilio in S-151 85 - Sodertalje (Svezia).

Medicinale: LOSEC.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026804056 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 026804056 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 1 flacone da 14 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunox»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 394 del 19 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Roche S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza Durante n. 11 - 20131 - codice fiscale 00747170157.

Medicinale: FLUNOX.

Variazione A.I.C.: modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito nel confezionamento originale:

da: «nessuna speciale precauzione per la conservazione»,

a: «conservare a temperatura non superiore a 25 °C».

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 022867016 - 20 capsule 30 mg;

A.I.C. n. 022867028 - 30 capsule 15 mg;

a:

A.I.C. n. 022867016 - «30 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 022867028 - «15 mg capsule rigide» 30 capsule.

I lotti già prodotti e presenti sul mercato senza la condizione di conservazione approvata con la presente determinazione devono essere ritirati dal mercato.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Starcef»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 400 del 19 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Medicinale: STARCEF.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025859036 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 1 g + 1 fiala solvente 3 ml;

varia in:

A.I.C. n. 025859036 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «X Prep»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 401 del 19 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18, 20139 Milano, codice fiscale 00846530152.

Medicinale: X PREP.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024514022 - flac. 75 ml/tappo serb. 0,150 g varia in:

A.I.C. n. 024514022 - «2 mg/ml polvere e solvente per soluzione orale» flacone 75 ml con tappo serbatoio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kenacort»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 403 del 19 febbraio 2007

Medicinale: KENACORT.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via Del Murillo km 2,800 - cap. 04010, codice fiscale 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Kenacort» è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 013972017 - 10 compresse 4 mg (sospesa);

A.I.C. n. 013972056 - «40 mg/1 ml sospensione iniettabile» 3 flaconi 1 ml;

a:

A.I.C. n. 013972017 - «4 mg compresse» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 013972056 - «40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml.

07A02107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tandem»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 404 del 20 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1 - cap. 21040, codice fiscale 071 95130153.

Medicinale: TANDEM.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 029475011 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule rigide;

a: A.I.C. n. 029475011 - «5 mg + 10 mg capsule rigide» 28 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nambrol»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 405 del 20 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Levofarma S.r.l. (codice fiscale 03363740659) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: NAMBROL.

Confezione:

A.I.C. n. 036362010 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare»15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036362022 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036362034 - «adulti 1 mg/ 1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036362046 - «bambini 0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml.

È ora trasferita alla società: Laboratori Baldacci S.p.a. (codice fiscale 00108790502) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Michele degli Scalzi, 73 - 56100 Pisa.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elopram»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 412 del 20 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1 - cap. 20148, codice fiscale 00748210150.

Medicinale: ELOPRAM.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 028681043 - «40 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml;

a: A.I.C. n. 028681043 - «40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Geffer»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 413 del 20 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - cap. 20156, codice fiscale 05849130157.

Medicinale: GEFFER.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 023358068 - 24 bustine granulare 5 g;

a: A.I.C. n. 023358068 - «granulato effervescente» 24 bustine da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cycloviran»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 414 del 20 febbraio 2007

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma viale Shakespeare n. 47 - cap. 00144, codice fiscale 00410650584.

Medicinale: CYCLOVIRAN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 025299138 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 025299140 - «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

a:

A.I.C. n. 025299138 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 025299140 - «250 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02112

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/2883 del 6 febbraio 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Maxipril"».

Nell'estratto indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2007, alla pagina 60, ove è scritto: «Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l.», leggasi: «Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.».

07A02210

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Ugento

La giunta della regione Puglia con atto n. 90 del 15 febbraio 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Ugento per le mura messapiche, adottata con deliberazione di C.C. n. 30 del 23 luglio 2005.

07A02211

Approvazione della variante al Comparto 1 del piano di zona *ex lege* n. 167/1962, in Carapelle

La giunta della regione Puglia con atto n. 89 del 15 febbraio 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al Comparto 1 del piano di zona *ex lege* n. 167/1962 in Carapelle in variante allo strumento urbanistico generale vigente, adottata con delibera di C.C. n. 19 del 28 luglio 2006.

07A02212

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-059) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00